

Messaggio

numero

6890

data

17 dicembre 2013

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Modifica della Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 e della Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio proponiamo la modifica della Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 e della Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 per adattarle alla nuova impostazione della Scuola cantonale di commercio (SCC).

1. INTRODUZIONE

La recente riforma delle scuole svizzere di commercio, conseguente all'entrata in vigore della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) il 1 gennaio 2004, e all'introduzione di nuove Ordinanze federali di formazione, tra le quali quella relativa all'apprendistato di impiegato di commercio, si applica alle scuole medie di commercio (SMC) triennali del cantone inserite nei centri professionali commerciali (CPC), così come alla SCC quadriennale di Bellinzona. La SCC nel nostro Cantone è classificata fra le scuole medie superiori, in quanto istituto a vocazione liceale, ma deve essere considerata di fatto anche scuola professionale di base, come le SMC, e come tale è al beneficio di importanti sussidi federali.

Alcuni cambiamenti realizzati nel campo della formazione commerciale negli ultimi anni sul piano nazionale e cantonale impongono alcune modifiche di leggi e regolamenti scolastici. Già il Messaggio numero 6112 del 2 settembre 2008 riguardante la Modifica della Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 attirava l'attenzione su alcuni importanti aspetti riguardanti i tratti distintivi della SCC in rapporto alle altre scuole pubbliche preposte alla formazione commerciale, le SMC, a tempo pieno, e le scuole professionali commerciali (SPC), frequentate dagli apprendisti secondo il classico modello duale. In particolare faceva osservare quanto segue.

“Per la SCC di Bellinzona, che è a tutti gli effetti anche una scuola media di commercio (SMC) ai sensi della Legge federale sulla formazione professionale (art. 16, cpv. 2, lett. a LFPr), si ritiene di mantenere la sua attuale collocazione fra le scuole medie superiori, considerata la doppia valenza della conclusione dei suoi studi, da un lato con l'attestato di impiegato qualificato, equipollente a quello di impiegato di commercio, dall'altro con la maturità commerciale cantonale, riconosciuta per l'ammissione alla quasi totalità delle facoltà universitarie svizzere. La questione si porrà in nuovi termini con l'introduzione della nuova ordinanza sulla formazione di impiegato di commercio, prospettata non prima del 2009, ma sicuramente entro il 2011. Infatti tutte le SMC dovranno adeguarsi agli obiettivi dell'ordinanza,

in particolare introdurre adeguati periodi di formazione pratica, in funzione di un esame finale che non sarà differenziato da quello dell'apprendista impiegato di commercio che svolge il tirocinio nella forma classica duale in azienda”.

Ricordiamo che sino ad oggi, sulla base dell'art. 31 della vigente Legge sulle scuole medie superiori, la SCC rilasciava al termine degli studi un attestato cantonale di maturità commerciale, riconosciuto anche come diploma di impiegato qualificato conferito in conformità della legislazione federale in materia di formazione commerciale. Il diploma di impiegato qualificato, così denominato sulla base della legislazione federale anteriore alla LFPr, è il titolo che è stato tradizionalmente rilasciato fino al 2012 anche dalle SMC del nostro Cantone.

Pur prescindendo da quanto prescritto dall'ultima ordinanza di formazione per impiegati di commercio del 26 settembre 2011, applicata per la prima volta agli apprendisti in formazione duale nelle SPC cantonali a partire dall'anno scolastico 2012/2013, va rilevato che si è realizzata in alcuni Cantoni già a partire dall'anno scolastico 2010/2011, tra cui il Ticino, un'importante e complessa riforma riguardante le SMC, riforma provvisoriamente fondata oltre che su apposite Direttive dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT, ora Segretariato di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, SEFRI), anche sul precedente Regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per impiegato di commercio del 2003.

2. LA RIFORMA DELLE SCUOLE SVIZZERE DI COMMERCIO NELLE SMC CANTONALI

Con questa riforma, specificamente concepita dall'autorità federale in accordo con le Organizzazioni del mondo del lavoro (OML) per le scuole svizzere di commercio a tempo pieno, di regola di durata triennale, al pari di quanto accaduto per le SPC il Cantone ha introdotto nelle nostre SMC, scegliendo tra i modelli di formazione proposti dai Piani standard nazionali, il cosiddetto “modello 3i” e il “modello 3+1”. Il primo contempla tre anni di formazione scolastica con parti pratiche integrate (PPI), volto al conseguimento dell'attestato federale di capacità (AFC) di impiegato di commercio, che apre le porte al mondo del lavoro e che garantisce l'accesso alle Scuole specializzate superiori. Il secondo, invece, prevede 3 anni di scuola e 1 anno di stage aziendale per l'ottenimento dello stesso AFC, associato ad una maturità professionale d'indirizzo commerciale (MPC), titolo di studio ben diverso dalla maturità commerciale di diritto cantonale rilasciata dalla SCC di Bellinzona, utile alla prosecuzione degli studi in ambito universitario.

La MPC è conseguibile, sia per coloro che hanno ottenuto l'AFC in una SMC, sia per gli ex-apprendisti che lo hanno ottenuto frequentando, accanto alla formazione pratica in azienda, una SPC, anche nella forma della MPC post-attestato con un ulteriore anno di scuola a tempo pieno dopo un triennio di scuola e azienda.

I cambiamenti introdotti nelle SMC cantonali, che hanno comportato una sostanziale revisione dei percorsi formativi per l'ottenimento del solo AFC o dell'AFC con la MPC, sia per quanto attiene agli obiettivi che per i piani di studio specifici, hanno soprattutto valorizzato gli aspetti della formazione pratica integrata nelle scuole stesse (per il percorso AFC) o svolta in gran parte in aziende esterne (per la MPC associata all'AFC) in forma di stage di lunga durata. Per la formazione pratica un ruolo importante lo svolge nel cantone la Società degli impiegati del commercio SIC Ticino, presso i cui laboratori di pratica si effettua parte delle PPI previste per gli allievi delle SMC triennali.

I primi AFC ottenuti sulla base della riforma nazionale delle scuole di commercio a tempo pieno sono stati rilasciati nelle 4 SMC cantonali al termine dell'anno scolastico 2012/2013. Nel 2014 verranno rilasciate le prime MPC secondo il nuovo modello di formazione. Esaurito il primo ciclo "riformato" delle SMC, per decisione dell'autorità federale sono previsti adattamenti della nuova proposta formativa ai contenuti della nuova ordinanza federale per la formazione di impiegato di commercio, in vigore dal 1 gennaio 2012.

3. LA RIFORMA NAZIONALE APPLICATA AL CASO PARTICOLARE DELLA SCC

Anche la SCC di Bellinzona è stata necessariamente associata alla riforma delle scuole svizzere di commercio, allo scopo di poter mantenere la tradizionale doppia valenza del titolo rilasciato al termine del quadriennio: la maturità commerciale cantonale associata ad un attestato professionale.

L'adeguamento dell'offerta formativa dell'istituto bellinzonese alla riforma nazionale è stato inaugurato con l'anno scolastico 2011/2012, con un anno di ritardo rispetto alle altre SMC triennali, ma contemporaneamente all'introduzione della riforma nella maggior parte delle SMC degli altri Cantoni, soprattutto per poter convenientemente risolvere alcuni problemi legati all'unicità della SCC stessa. Va infatti rilevato che, in genere, le scuole svizzere di commercio rilasciano attestati professionali e eventualmente attestati di maturità professionali, ma non maturità di tipo liceale, come nel caso della SCC.

Sulla base di quanto emerso dal gruppo di lavoro che, sotto la presidenza dell'ex direttore della Divisione della scuola Diego Erba, si è occupato negli anni 2009 e 2010 della particolare applicazione della riforma delle scuole svizzere di commercio alla SCC, come pure sulla scorta delle comunicazioni e trattative intercorse con l'UFFT nel corso del 2010 volte a preservare le peculiarità della SCC, si è quindi giunti ad un assestamento della proposta formativa per questa scuola. Una proposta sufficientemente conforme a quanto richiesto dall'UFFT/SEFRI per il rilascio di un AFC, ma che non rinuncia alla vocazione e al livello liceale dell'istituto, alla sua durata quadriennale e all'imprescindibile associazione tra i due titoli di studio rilasciati al termine della formazione, una maturità come carta d'accesso ai percorsi accademici e un titolo professionale immediatamente spendibile sul mercato del lavoro.

Al di là di puntuali adattamenti della griglia oraria settimanale, sono quindi state introdotte nel piano di formazione della SCC soprattutto le imprescindibili PPI, sono state rafforzate le collaborazioni con le OML di riferimento, con la Divisione della formazione professionale (DFP), responsabile dell'attuazione nel cantone della LFPr e dei vari disposti federali UFFT/SEFRI oltre che del concreto rilascio dell'AFC, e con l'Istituto universitario federale per la formazione professionale, anche in vista di nuove proposte legate all'abilitazione del corpo docente, sin qui di esclusiva competenza del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI.

I cambiamenti dell'offerta formativa della SCC sono stati esplicitati e codificati, almeno per la parte sostanziale, nella revisione del 2010 del Regolamento della SCC del 30 agosto 2000, oltre che nel piano di studi attualmente in vigore.

Alcuni problemi puntuali sono sorti in relazione al fatto che il conseguimento del solo AFC è previsto dalla Confederazione, nella forma duale o presso le SMC, nel corso di un triennio, mentre la salvaguardia del livello richiesto per l'ottenimento della maturità cantonale di tipo liceale presso la SCC implica un'articolazione quadriennale del piano di formazione.

Nell'impossibilità di potersi avvalere come in passato di un automatico riconoscimento di equivalenza tra la maturità cantonale rilasciata dalla SCC e l'AFC di impiegato di commercio, la scuola ha rivisto l'articolazione del proprio percorso formativo e la procedura di qualificazione per l'ottenimento di entrambi i titoli. Soluzioni ad hoc sono

quindi state trovate. Tra esse lo svolgimento delle procedure di qualificazione già entro il termine del terzo corso, perlomeno per quanto attiene agli esami di pratica aziendale e per l'acquisizione di competenze eminentemente pratiche (lezioni e esami finali di "informazione, comunicazione, amministrazione", svolgimento delle parti pratiche integrate nei laboratori di sede, realizzazione di particolari attività previste dalle disposizioni federali). Sono pure state definite, in accordo con la DFP, specifiche modalità per il riconoscimento di alcuni esami finali di maturità cantonale (nelle lingue e in "economia e società"), svolti al termine del quarto anno ai fini dell'allestimento del certificato delle note di AFC, anche per non imporre, laddove non indispensabile, una doppia procedura di qualificazione per l'ottenimento dell'AFC e della maturità.

La conclusione del primo ciclo formativo della nuova SCC e il rilascio dei due attestati secondo la riforma attuata si concretizzeranno al termine dell'anno scolastico 2014/2015.

Per consentire il conseguimento in modo ben distinto dei due titoli previsti al termine del ciclo formativo quadriennale della SCC (maturità cantonale e AFC) e nell'impossibilità di poter prevedere in futuro l'implicito riconoscimento sul piano federale del valore professionale della maturità cantonale, si rendono indispensabili alcuni cambiamenti di leggi cantonali, come proposto nel presente Messaggio.

Ulteriori modifiche normative si rendono necessarie, anche per aspetti di dettaglio, sia al Regolamento della Legge sulle scuole medie superiori del 22 settembre 1987, sia al Regolamento della Scuola cantonale di commercio del 30 agosto 2000; si tratta di decisioni di competenza governativa che faranno seguito alle modifiche di legge qui presentate.

4. ASPETTI FINANZIARI - LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO 2012-2015

Il nuovo assetto della SCC determinato dai cambiamenti nel piano di studi introdotto a partire dall'anno scolastico 2011/2012 prevede alcune importanti novità, oltre che nella griglia oraria già approvata e attualmente in vigore, anche nello svolgimento della doppia procedura di qualificazione prevista, per la prima volta, a partire dal 2015.

L'adeguamento del curriculum formativo offerto dalla SCC alle nuove esigenze imposte dalla legislazione federale non è di per sé un nuovo compito ed è obiettivo di legislatura dichiarato nelle Linee direttive e Piano finanziario 2012-2015. La progressiva introduzione dei nuovi piani di studio della SCC è infatti precisata al capitolo 2 delle Linee direttive, Area di intervento prioritaria "Formazione, lavoro e sviluppo economico", scheda n. 5 "Rinnovamento degli studi liceali".

Maggiori costi, per circa Fr. 80'000.- sulla base del preventivo, fornito da SIC Ticino per 280 allievi nel 2014, sono da considerare per lo svolgimento di esami specifici aggiuntivi per l'ottenimento dell'AFC. La spesa è contenuta nei conti preventivi 2014 e si allinea con quella riscontrata per lo svolgimento della procedura di qualificazione (esami finali di tirocinio) in altri settori professionali, laddove le accresciute esigenze di verifica delle competenze dei candidati poste nelle ordinanze federali di formazione hanno tendenzialmente fatto aumentare i costi degli esami. La parte più rilevante di tali costi concerne la procedura di qualificazione delle competenze pratico-professionali, con l'indispensabile coinvolgimento di periti aziendali e scolastici (come già nelle SMC e SPC cantonali).

L'aumento del costo degli esami si inserisce nel solco di una serie di modifiche delle ordinanze federali in materia di formazione professionale di base che negli ultimi anni hanno fatto lievitare il costo degli esami di tirocinio praticamente in tutte le professioni. L'aumento è previsto nei conti preventivi 2014 e va nel senso di confermare il collocamento della SCC tra le scuole che propongono curricula professionali. Tale aumento è parzialmente compensato dall'adeguamento verso l'alto dei contributi forfettari avvenuto

negli ultimi anni che la Confederazione versa ai Cantoni per lo svolgimento dei compiti descritti all'art. 53 LFPr, fra i quali è espressamente indicato lo svolgimento di esami e altre procedure di qualificazione.

Per gli ulteriori esami scolastici di AFC (italiano, tedesco, inglese, economia e società) vengono riprese le valutazioni finali di materia, dopo lo svolgimento della sessione d'esami di maturità cantonale alla fine del quarto anno di studio.

Le ulteriori note aziendali richieste per l'allestimento dell'AFC ("situazioni di apprendimento e di lavoro", "unità procedurali", oppure altre prove aziendali equivalenti), così come le note scolastiche relative alle "unità di formazione e lavoro autonomo" (ripreso dal progetto interdisciplinare del quarto anno), vengono acquisite sulla base della normale attività scolastica, già riformata a partire dall'anno scolastico 2011/2012.

Vanno inoltre considerati i maggiori oneri per la DFP per la gestione annuale dei dati rilevanti per la SEFRI nell'ottica della concessione dei contributi al Cantone relativi a tutti gli iscritti alla SCC in funzione dell'ottenimento di un AFC.

Consentire agli allievi della SCC di ottenere, in aggiunta alla MC, un AFC sulla base delle attuali norme federali, rappresenta la "conditio sine qua non" per il nostro cantone per poter mantenere il diritto al cospicuo sussidio federale in materia di formazione professionale, il cui ammontare è stabilito in base al numero delle persone in formazione presenti nelle scuole professionali del grado secondario due. Sulla base delle indicazioni fornite dalla DFP, tali contributi federali per l'anno 2012 sono stati pari a Fr. 5'797'000.-, equivalenti a un contributo federale pro capite di Fr. 5'032.- (riferito a 1'152 allievi). Va rilevato il fatto che gli iscritti alla SCC nell'anno scolastico 2013/2014 sono ben 1290.

Qualora alla SCC di Bellinzona non fosse consentito il rilascio dell'AFC in base alle attuali disposizioni federali e la scuola rilasciasse unicamente il tradizionale attestato di maturità commerciale di diritto cantonale, non più traducibile automaticamente in un attestato professionale riconosciuto a livello nazionale, al sistema della formazione professionale cantonale verrebbero a mancare in futuro contributi annui stimabili in circa 6 milioni di franchi.

5. MODIFICHE LEGISLATIVE

La Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982, a cui rimane ancorata la SCC, necessita di un adeguamento in particolare dell'art. 31, non essendo oggi più possibile l'automatico riconoscimento del titolo di studio rilasciato (maturità commerciale) come diploma di impiegato qualificato.

Il testo della modifica proposta è il seguente:

Art. 31 - Titoli di studio: maturità commerciale e attestato federale di capacità

Al termine degli studi il Dipartimento rilascia allo studente promosso dal quarto anno l'attestato cantonale di maturità commerciale e l'attestato federale di capacità di impiegato di commercio, in conformità alla legislazione federale in materia di formazione professionale.

A sua volta, la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 non menziona sin qui esplicitamente la SCC di Bellinzona nell'elenco delle scuole professionali di base (art. 13), in quanto trattato fino ad ora come istituto ancorato al settore delle scuole medie superiori. La prassi secondo cui la SCC, ai fini del conseguimento di un titolo professionale, potesse essere considerata equivalente ad una SMC, poiché la maturità commerciale della SCC è stata sino ad oggi ritenuta equivalente perlomeno al vecchio diploma di impiegato qualificato della SMC, a sua volta assimilabile all'AFC di impiegato di commercio della SPC, non regge più.

Sulla base dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni che hanno coinvolto le SMC sul piano nazionale, considerando pure le recenti informazioni trasmesse dalla SEFRI e riguardanti i contributi federali al finanziamento della formazione professionale dei Cantoni, in particolare la necessità di notificare tramite banca dati nazionale il numero di persone in formazione professionale di base, in genere con contratto di tirocinio presso aziende o in scuole professionali a tempo pieno, si rende necessario precisare meglio la particolare collocazione della SCC nel panorama formativo cantonale.

Il testo della modifica proposta è il seguente:

Art. 13 cpv. 2 (nuovo)

La scuola cantonale di commercio , classificata come scuola media superiore in quanto istituto a vocazione liceale che rilascia un attestato di maturità cantonale che consente l'accesso agli studi universitari, viene considerata assimilabile alle SMC, nella misura in cui rilascia anche l'attestato federale di capacità per impiegati di commercio in base alle vigenti normative federali.

6. CONCLUSIONI

La modifica dell'art. 31 della Legge sulle scuole medie superiori e dell'art. 13 della Legge sulle scuole professionali, accanto alla revisione delle norme del Regolamento della Legge sulle scuole medie superiori e del Regolamento della Scuola cantonale di commercio:

- a) risponde all'esigenza di adattare formalmente le norme cantonali generali concernenti la SCC alla vigente legislazione federale in materia di formazione commerciale, a seguito della riforma nazionale delle scuole di commercio a tempo pieno;
- b) rende esplicita la particolare situazione della SCC quale scuola di grado medio superiore e nel contempo scuola professionale di base nel panorama dell'offerta formativa cantonale, anche in considerazione degli importanti sussidi federali legati al numero delle persone in formazione nel settore professionale di base.

Per queste ragioni vi invitiamo ad approvare le modifiche legislative proposte.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982; modifica

LEGGE

sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 17 dicembre 2013 n. 6890 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 è modificata come segue:

Art. 31

**Titoli di studio:
maturità commerciale
e attestato federale di
capacità**

Al termine degli studi il Dipartimento rilascia allo studente promosso dal quarto anno l'attestato cantonale di maturità commerciale e l'attestato federale di capacità di impiegato di commercio, in conformità alla legislazione federale in materia di formazione professionale.

II.

La legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 2 (nuovo)

²La scuola cantonale di commercio, classificata come scuola media superiore in quanto istituto a vocazione liceale che rilascia un attestato di maturità cantonale che consente l'accesso agli studi universitari, viene considerata assimilabile alle SMC, nella misura in cui rilascia anche l'attestato federale di capacità per impiegati di commercio in base alle vigenti normative federali.

III.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.